Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 350

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1979, n. **638**.

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano . . . Pag. 10474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **639**.

Pareggiamento delle scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), pianoforte, violino, violoncello e flauto costituenti l'istituto musicale provinciale « V. Bellini » di Caltanissetta, ai Conservatori di musica statali. Pag. 10474

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromo-Strontiuran » 3 fiale × 10 cc nonchè della relativa categoria 25 compresse × g 1, della ditta estera Endopharm - Frankfurter Arzneimittel Fabrik G.m.b.h. di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmetical, in Roma. (Decreto di sospensione n. 22/S). Pag. 10475

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitafad » flaconcino contagocce × 10 cc, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5775/R) . . . . Pag. 10475

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Formomentolo », *nelle* **confezioni da 10 e 25 compresse, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta I.L.F.A., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5778/R). Pag. 10475

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bonecaina » fiale in tutte le preparazioni e confezioni, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta Istituto lavorazione farmaci antibiotici - I.L.F.A. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5774/R) . . . . . . Pag. 10476

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eczensa », nelle confezioni g 20 e 42 di pomata, della ditta Hadensa Gesellschaft Ricard Morsch e Co di Berlino-Friedenan (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Alberto Scarcerle, in Milano, e poi ceduta alla ditta consociata Hadensa (Ireland) Ltd rappresentata dalla medesima ditta italiana. (Decreto di revoca n. 5782/R) . . Pag. 10476

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.
Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizione per la Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 10477

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
Nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili. Pag. 10477

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1979.
Limiti di impiego e di dosaggio dell'acido borico, suoi sali e derivati nelle preparazioni cosmetiche, galeniche, nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici. Pag. 10479

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.
Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale Pag. 10479

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.
Ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984 . . . . Pag. 10480

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . . . Pag. 10482
Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 10483
Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 10483
Provvedimento n. 49/1978. Prezzi delle specialità medicinali: variazioni . . . . Pag. 10483
Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Pag. 10484
Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi . . . . Pag. 10484
Provvedimento n. 65/1979. Prezzi dei concimi Pag. 10485

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione adottata a Washington il 3 marzo 1973 . . . . Pag. 10487

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Deliberazione 5 dicembre 1979. Modificazione alle direttive di cui al punto 4) della deliberazione del CIPE 31 maggio 1977, contenente direttive per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e della legge 2 maggio 1976, n. 183. Pag. 10503

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila . . . . Pag. 10504
Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli . . . . Pag. 10504

Ministero della sanità: Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità di aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975 . . . . Pag. 10504

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1979, n. **638.**

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **639.**

Pareggiamento delle scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), pianoforte, violino, violoncello e flauto costituenti l'istituto musicale provinciale « V. Bellini » di Caltanissetta, ai Conservatori di musica statali.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, le scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), pianoforte, violino, violoncello e flauto costituenti l'istituto musicale provinciale « V. Bellini » di Caltanissetta, corso Umberto I, n. 84, gestito dall'amministrazione provinciale di Caltanissetta, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai Conservatori di musica statali.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromo-Strontiuran » 3 fiale × 10 cc nonchè della relativa categoria 25 compresse × g 1, della ditta estera Endopharm - Frankfurter Arzneimittel Fabrik G.m.b.h. di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmetical, in Roma. (Decreto di sospensione n. 22/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 ottobre 1956 e 6 ottobre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 11777 e 11777/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bromo-Strontiuran » 3 fiale × 10 cc e la relativa categoria 25 compresse × g 1, a nome della ditta estera Endopharm - Frankfurter Arzneimittel Fabrik G.m.b.h., con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmetical S.r.l., con sede in Roma, viale Parioli, 73, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato ripetutamente sugli animali un effetto cancerogeno dell'uretano etilico, sostanza contenuta nella suddetta specialità medicinale;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze un pericolo potenziale per l'uomo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione per lo studio degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni dei composti chimici;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono sospese, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o di modifica di composizione, le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bromo-Strontiuran » 3 fiale × 10 cc nonché della relativa categoria 25 compresse × g 1, registrate rispettivamente ai numeri 11777 e 11777/A in data 29 ottobre 1956 e 6 ottobre 1960, a nome della ditta estera Endopharm - Frankfurter Arzeneimittel Fabrik G.m.b.h. di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmetical, con sede in Roma, viale Parioli, 73.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10748)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitafad » flaconcino contagocce × 10 cc, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5775/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1951, con il quale venne registrata al n. 5619 la specialità medicinale denominata « Vitafad » flaconcino contagocce × 10 cc, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Ferrarese, 153, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 8 luglio 1953, registrata a Bologna il 24 luglio 1953 al n. 1147, vol. 490, con la quale la ditta succitata ha venduto il prodotto di cui trattasi all'Istituto lavorazione farmaci antibiotici I.L.F.A., con sede in Milano, viale Abruzzi, 15;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione occorrente;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitafad » flaconcino contagocce × 10 cc, registrata al n. 5619 in data 28 novembre 1951, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Ferrarese, 153, e poi ceduta alla ditta Istituto lavorazione farmaci antibiotici - I.L.F.A., con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10303)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Formomentolo », nelle confezioni da 10 e 25 compresse, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5778/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 dicembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2710 la specialità medicinale denominata « Formomentolo », nelle confezioni da 10 e 25 compresse, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Parigi, 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 3 luglio 1953, registrata a Bologna il 24 luglio 1953, al n. 1147, con la quale la ditta succitata ha ceduto la specialità medicinale di cui trattasi alla ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo incompleta la documentazione;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Formomentolo », nelle confezioni da 10 e 25 compresse, registrata al n. 2710 in data 9 dicembre 1949, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Parigi, 13, e poi ceduta alla ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10308)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bonecaina » fiale in tutte le preparazioni e confezioni, della ditta Bonavia e Negri, in Bologna, e poi ceduta alla ditta Istituto lavorazione farmaci antibiotici - I.L.F.A. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5774/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 agosto 1949, con il quale venne registrata al n. 2331 la specialità medicinale denominata « Bonecaina » fiale con e senza adrenalina, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Ferrarese, 153, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 8 luglio 1953, registrata a Bologna il 24 luglio 1953 al n. 1147, vol. 490, con la quale la ditta succitata ha venduto il prodotto di cui trattasi all'Istituto lavorazione farmaci antibiotici - I.L.F.A. S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 15;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione occorrente;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bonecaina » fiale in tutte le preparazioni e confezioni, registrata al n. 2331 in data 22 agosto 1949, a nome della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, via Ferrarese, 153, e poi ceduta alla ditta Istituto lavorazione farmaci antibiotici - I.L.F.A. S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10309)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eczensa », nelle confezioni g 20 e 42 di pomata, della ditta Hadensa Gesellschaft Ricard Morsch e Co di Berlino-Friedenan (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Alberto Scarcerle, in Milano, e poi ceduta alla ditta consociata Hadensa (Ireland) Ltd rappresentata dalla medesima ditta italiana. (Decreto di revoca n. 5782/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 16739 la specialità medicinale denominata « Eczensa », nelle confezioni g 20 e 42 di pomata, a nome della ditta Hadensa Gesellschaft Ricard Morsch e Co di Berlino-Friedenan (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Alberto Scarcerle, con sede in Milano, via Carlo de Cristoforis, 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Vista la domanda in data 16 settembre 1968, debitamente legalizzata dalla competente autorità consolare italiana, con la quale la succitata ditta estera ha chiesto la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a nome della ditta consociata Hadensa (Ireland) Ltd rappresentata in Italia dalla medesima ditta Alberto Scarcerle;

Considerato che detto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo incompleta la documentazione;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità del prodotto in parola in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato

con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eczensa », nelle confezioni g 20 e 42 di pomata, registrata al n. 16739 in data 12 maggio 1960, a nome della ditta Hadensa Gesellschaft Ricard Morsch e Co di Berlino-Friedenan (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Alberto Scarcerle, con sede in Milano, via Carlo de Cristoforis, 13, e poi ceduta alla ditta consociata Hadensa (Ireland) Ltd rappresentata dalla medesima ditta italiana.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizione per la Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 25 settembre 1978, 4 novembre 1978 e 28 febbraio 1979, con i quali le predette elezioni sono state rinviate prima al 10 dicembre 1978, successivamente al 25 marzo 1979 e infine al 18 novembre 1979;

Considerato che il sig. Marvito Dessy, membro della decima commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna è incluso fra i candidati;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Vista la terna formata dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 giugno 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il sig. Marco Mulas, segretario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione è nominato membro della decima commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna in sostituzione del sig. Marvito Dessy.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10852)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la nota n. 10/1/375 del 29 ottobre 1979, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione in data 22 ottobre 1979, concernente nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 22 ottobre 1979, nel testo annesso al presente decreto, concernente la determinazione di nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

Roma, addì 29 novembre 1979

p. *Il Ministro*: MANENTE COMUNALE

ADOZIONE DEI NUOVI PREMI SPECIALI UNITARI PER L'ASSICURAZIONE DEI FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI, IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 22 ottobre 1979

Udita la relazione del direttore generale concernente l'assicurazione dei facchini, dei barrocciai, dei vetturini e degli ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

Visto il disposto dell'art. 42 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la propria deliberazione in data 15 dicembre 1976, approvata con decreto ministeriale 4 maggio 1977, con la quale a decorrere dal 1° gennaio 1977 sono stati stabiliti i premi speciali unitari a persona per trimestre o frazione di trimestre per la assicurazione delle predette persone;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ed il decreto ministeriale 29 luglio 1978 emanato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Esaminati i dati di gestione relativi al triennio 1973-75;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 12 ottobre 1979;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

1) che, con decorrenza 1° gennaio 1980, le misure di premio speciale uitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di:

a) facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (esclusi i lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi);

b) barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio,

siano quelle indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B*;

2) che la presente deliberazione venga inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi dell'art. 42 del citato testo unico.

ALLEGATO *A*

ASSICURAZIONE DEI FACCHINI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI (ESCLUSI I LAVORI DI FACCHINAGGIO NEI PORTI ED A BORDO DELLE NAVI).

Misure di premio speciale unitario
a decorrere dal 1° gennaio 1980

A) *Lavoratori soci di organismi associativi* NON SOGGETTI *alle norme del decreto del Presidente della Repubblica* 30 *aprile* 1970, *n.* 602.

I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

soci: L. 11.500 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

soci: L. 26.900 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e II settore):

la misura del premio unitario speciale per i «soci» sarà determinata in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.

I premi speciali unitari sopra indicati sono rapportati ad una retribuzione giornaliera di L. 8.000, con riferimento al decreto ministeriale 16 marzo 1976; per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) *Per una retribuzione giornaliera fino a L.* 25.000:

I settore: L. 150 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: L. 340 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) *Per una retribuzione giornaliera superiore a L.* 25.000:

gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 25.000, e quindi, oltre tale cifra:

I settore: L. 130 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: L. 300 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

B) *Lavoratori soci di organismi associativi* SOGGETTI *alle norme del decreto del Presidente della Repubblica* 30 *aprile* 1970, *n.* 602.

I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

soci: L. 10.050 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

soci: L. 24.300 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e nel II settore):

la misura del premio unitario speciale per i «soci» sarà determinata in relazione alla produzione dei rischi propri del I e del II settore.

I premi speciali unitari sopra indicati sono riferiti ad una retribuzione giornaliera di L. 3.450 stabilita dal decreto ministeriale 29 luglio 1978; per retribuzione giornaliera superiore che dovesse essere fissata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, i premi dovranno essere aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) *Per una retribuzione fino a L.* 8.000:

I settore: L. 30 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: L. 60 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) *Per una retribuzione giornaliera superiore a L.* 8.000:

gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 8.000 e, oltre tale cifra, gli scaglioni di aumento previsti ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo *A*).

ALLEGATO *B*

ASSICURAZIONE DEI BARROCCIAI, VETTURINI, IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI TRASPORTO MEDIANTE TRAZIONE ANIMALE O SOMEGGIO.

Misure del premio speciale unitario
a decorrere dal 1° gennaio 1980

A) *Lavoratori soci di organismi associativi* NON SOGGETTI *alle norme del decreto del Presidente della Repubblica* 30 *aprile* 1970, *n.* 602.

Soci: L. 20.550 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

I premi speciali unitari sopra indicati sono riferiti ad una retribuzione giornaliera di L. 8.000 con riferimento al decreto ministeriale 16 marzo 1979; per retribuzione giornaliera superiore, il premio dovrà essere aumentato come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) *Per una retribuzione fino a L.* 25.000:

L. 260 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) *Per una retribuzione superiore a L. 25.000:*

gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 25.000 e quindi, oltre tale cifra:

L. 240 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

B) *Lavoratori soci di organismi associativi* SOGGETTI *al decreto del Presidente della Repubblica* 30 *aprile* 1970, *n.* 602.

Soci: L. 18.550 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

Il premio speciale unitario sopra indicato è riferito ad una retribuzione giornaliera di L. 3.450 stabilita dal decreto ministeriale 29 luglio 1978; per retribuzione giornaliera superiore che dovesse essere fissata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il premio dovrà essere aumentato come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) *Per una retribuzione giornaliera fino a L.* 8.000:

L. 50 a persona per trimestre o frazione di trimestre.

2) *Per una retribuzione giornaliera superiore a L.* 8.000:

gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 8.000 e, oltre tale cifra, gli scaglioni di aumento previsti ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo *A*).

(11250)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1979.

Limiti di impiego e di dosaggio dell'acido borico, suoi sali e derivati nelle preparazioni cosmetiche, galeniche, nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 162 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Vista la direttiva n. 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. 1262 del 27 settembre 1976;

Considerato che la predetta direttiva prevede, fra l'altro, l'impiego dell'acido borico nelle preparazioni cosmetiche entro determinati limiti e dosaggi;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 24 maggio 1978, del 23 gennaio 1979, del 30 giugno 1979 e del 24 ottobre 1979, dai quali si evince che occorre uniformarsi ai limiti e ai dosaggi previsti in sede europea nell'impiego dell'acido borico e suoi sali o derivati anche per le specialità medicinali e presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che occorre uniformarsi ai detti pareri estendendoli anche alle preparazioni galeniche;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali, le preparazioni galeniche e i presidi medico-chirurgici a base di acido borico non devono contenere concentrazioni di tale sostanza superiori allo 0,5 per cento per i prodotti per uso stomatologico, non superiori al 3 per cento per i prodotti per uso rinologico, dermatologico, ginecologico, otologico e oftalmologico, pronti per l'uso, e non superiori al 5 per cento per i talchi.

Art. 2.

I limiti di cui all'art. 1 non devono essere riferiti solamente all'acido ortoborico presente tal quale nelle diverse preparazioni, ma devono invece tener conto di tutte quelle sostanze contenenti boro presenti nel preparato (sali come borati, persali come i perborati, complessi come i borotartrati, ecc.) che comunque possono essere collegate sia dal lato chimico che da quello tossicologico all'acido borico. Ai fini della valutazione del limite massimo, di cui all'art. 1, dovranno quindi essere considerate anche queste sostanze, sommandole all'acido borico, tenendo conto della loro corrispondenza stechiometrica con l'acido ortoborico cui possono dare origine.

Art. 3.

La registrazione delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici contenenti acido borico (e suoi sali o derivati), che superano le concentrazioni precisate nell'art. 1, sarà revocata entro dieci mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che entro tale termine le ditte produttrici interessate non presentino domanda intesa ad ottenere la variazione di composizione adeguandola ai previsti limiti di dosaggio.

Le preparazioni galeniche che superano le concentrazioni di acido borico precisate nell'art. 1 non possono essere più prodotte e devono essere ritirate dal commercio entro e non oltre il 30 giugno 1980.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11213)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardante i criteri di determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo, 24 maggio e 25 ottobre 1979, con i quali sono stati determinati i minimi di retribuzione giornaliera per i principali settori di attività e per talune particolari categorie;

Constatata la necessità di provvedere nella forma e secondo le modalità indicate dall'art. 20 della legge n. 843 sopracitata alla determinazione del minimo di retribuzione giornaliera per la categoria del personale docente e non docente statale non di ruolo la cui prestazione di lavoro presenta talune particolari caratteristiche in ispecie riguardo ai modi ed ai tempi di effettuazione ed al correlativo trattamento retributivo;

Considerate le indicazioni all'uopo fornite dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3015 del 24 ottobre 1979;

Decreta:

Limitatamente all'anno 1979 ed a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, di cui all'art. 20, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è stabilito, per la categoria del personale docente e non docente statale non di ruolo, in L. 5.000 (cinquemila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11249)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 19 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del successivo giorno 21, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, per nominali lire 2.500 miliardi, destinata, giusta l'art. 1 del decreto stesso, « per quanto occorra al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, nonchè, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti », ed in particolare le premesse di detto decreto;

Visto che il 1° gennaio 1980 verranno a scadere i buoni del Tesoro novennali 5,50% per il capitale nominale complessivo di 200 miliardi di lire nonché i buoni del Tesoro poliennali 9% per il capitale nominale complessivo di 1.500 miliardi di lire;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla situazione del mercato, di provvedere al rimborso a decorrere dalla predetta data di scadenza — 1° gennaio 1980 — dei buoni suddetti di scadenza 1° gennaio 1980;

Considerato, peraltro, che i menzionati buoni del Tesoro novennali 5,50% - 1980 e buoni del Tesoro poliennali 9% - 1980 comprendono, rispettivamente, n. 8.794 e n. 3.652 titoli nominativi per complessive nominali L. 18.794.045.000;

Considerato, altresì, che a norma delle vigenti disposizioni il rimborso dei detti buoni nominativi potrebbe essere disposto esclusivamente dalla Direzione generale del debito pubblico, previa presentazione da parte dei singoli aventi diritto di tutta la documentazione occorrente per gli atti di alienazione di beni immobili, con conseguenti notevoli oneri per gli stessi aventi diritto;

Considerato, inoltre, che l'eventuale rimborso, semplice o con rinvestimento in altri titoli di debito pubblico, non potrebbe dall'Amministrazione essere curato tempestivamente anche per le difficoltà di reperimento sul mercato da parte dell'azienda di credito che venisse incaricata dell'acquisto di nuovi titoli specie di piccolo taglio in sede di operazioni di rinvestimento che, statisticamente, rappresentano la quasi totalità dei titoli nominativi da rimborsare;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità e la convenienza, pur procedendo al rimborso dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1980, di dare facoltà ai possessori di titoli nominativi dei buoni stessi di chiederne il rinnovo in altri titoli qualora non intendano domandare, con l'osservanza delle norme in vigore, il rimborso del capitale di essi;

Rintenuto che, pur essendo l'ammontare nominale complessivo dei predetti titoli nominativi non superiore a lire 19 miliardi, è necessario provvedere all'emissione di lire 20,5 miliardi nominali di nuovi buoni per far fronte agli oneri e spese connessi, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/1563 del 21 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 20,5 miliardi, ripartiti in tre serie, di cui la 251 e la 252 di dieci miliardi ciascuna e la 253, non intera, di lire 500 milioni.

L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei soli titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1980 e dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° gennaio 1980, nonché, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti da parte della Banca d'Italia.

In relazione al precedente comma, i possessori dei predetti titoli nominativi hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% — 1° ottobre 1984 — di cui al precedente art. 1 ed i relativi interessi sono esenti come quelli di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 19 settembre 1979:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata esclusivamente alla Banca d'Italia.

Il rinnovo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5,50% - 1980 e dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1980, si effettua, per pari capitale nominale,

con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1980; all'atto del rinnovo sarà pertanto corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni, più l'importo di L. 3 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, corrispondente al rateo di interesse dovuto dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 sulle cedole di scadenza 1° aprile 1980 dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, rateo che viene corrisposto anticipatamente a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 941. Conseguentemente la Banca d'Italia corrisponderà all'esibitore, per ogni cento lire di capitale nominale, l'importo di L. 6,50.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 7 gennaio 1980 e termineranno il giorno 29 febbraio 1980.

Art. 4.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione verrà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 5 gennaio 1980, per il controvalore di nominali L. 1.705.955.000 di nuovi buoni, al netto del rateo di interesse del 3% corrisposto anticipatamente dallo Stato per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 31 marzo 1980 sulla cedola di scadenza 1° aprile 1980 con bonifico di cinque giorni; il 31 marzo 1980, per il controvalore, a L. 96,50, della quota nominale corrispondente all'importo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5,50% e dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° gennaio 1980, non rinnovati.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1980 nominativi, e di buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1980 nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia; saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1980 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1980.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, ultimo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 7.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1980 e dei buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1980, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 8.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 4 aprile 1980 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

Ai buoni del Tesoro di cui al presente decreto si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 19 settembre 1979.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno gli stessi di quelli emessi con il menzionato decreto ministeriale 19 settembre 1979. In considerazione del fatto che all'atto del rinnovo e della sottoscrizione viene corrisposto anticipatamente il rateo di interesse dal 1° gennaio al 31 marzo 1980, i titoli di cui al presente decreto recheranno unite le cedole occorrenti per la corresponsione delle semestralità di interessi di scadenza 1° ottobre 1980 e successive fino e compresa quella di scadenza 1° ottobre 1984.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984 di cui all'art. 1 — ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni — sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1980 sui registri integrativi di cui all'art. 1 del citato testo unico n. 1343 del 1963, in considerazione del fatto che a norma dell'art. 3 del presente decreto viene corrisposto anticipatamente il rateo di interesse dovuto dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 sulle cedole di scadenza 1° aprile 1980; sui buoni

stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% — 1° ottobre 1984 — al portatore, di cui al presente decreto, sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali 5,50% - 1980 e dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1980, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 11.

Ai buoni di cui al presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 19 settembre 1979.

Art. 12.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 13.

I buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1980 e dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° gennaio 1980, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 192

(11306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A9*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Pivascel - Schoum		
12 cps 350 mg	23153	2.630
18 cps 350 mg	23153	3.680
24 cps 350 mg	23153	4.700
grat 16 bust	23153/A	~~2.400~~
grat fl 60 g	23153/A	1.680

ALLEGATO *A9*/MOD

SERIE

Neodone - IFCI		
bb 6 supp	1440/A1	600
Pyocianil - Farmitalia Carlo Erba		
fl pv 10 g	22411/3	10.070
Ribocort B12 - Aristochimica		
«urto» 6 f + 6 f	20493/2	5.210
«urto» 10 f + 10 f	20493/2	7.780
Stenetron 100 - Roger Bellon		
6 f liof + 6 f	21292/2	5.120
10 f liof + 10 f	21292/2	8.210
Stenetron 200 - Roger Bellon		
6 f liof + 6 f	21292/3	7.760
10 f liof + 10 f	21292/3	12.590

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
NUOVE CONFEZIONI		
Coalip 1000 - ISF		
6 f liof + 6 f solv	11926/2	15.720
Decavit - VIS		
40 conf	8912	1.440
Nucleotin 100 - Farge		
6 f a + 6 f b	20811	4.720
Ticinil calcico - De Angeli		
30 conf	7451/C1	1.200
Vaccino colerico Berna - Berna		
1 fl 100 ml	22574	24.160
MODIFICA DI CONFEZIONE E COMPOSIZIONE		
Nucleotin 100 - Farge		
10 f a + 10 f b	20811	7.090

(11219)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A9*/MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
SERIE		
Siero albumina umana normale - ISM		
fl 50 ml	21585/1	41.160
NUOVE CONFEZIONI		
Bio-Rex forte - Lancet		
10 f liof + 10 f	22977/1	13.180
Vems - ISF		
soluz × inalaz 20 ml	23011/A	5.660
30 cpr 3 mg	23011/B	5.350
Verax - Tosi Novara		
30 conf	23490	1.840
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Coalip 300 - ISF		
6 f liof + 6 f solv	11926/1	6.330

(11220)

Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO *A6*/MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
NUOVA CONFEZIONE		
Cefadros - Proter		
8 cps	23500	4.200

(11221)

Provvedimento n. 49/1978.
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978 del 26 maggio 1978 e 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sara efficace dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO *A2*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Hyper-Tet Cutter - Bayer		
1 fl 2 ml	23657	7.770
1 sirin 2 ml	23657	7.930

ALLEGATO *A4*/MOD

NUOVE CONFEZIONI		
Globuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml + siringa	8806	5.890
1 fl 5 ml	8806	12.640
Moruman Berna - Berna		
1 fl 5 ml	22811	14.970
1 fl 10 ml	22811	28.650
Tosuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml + siringa	19373	8.100

(11222)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A5*/MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
SERIE		
Duplamox - ISF		
8 cpr 1 g	23355/2	4.250
12 cpr 1 g	23355/2	6.130
Sintolexyn - ISF		
fl pv 1 g + f solv	23054/C1	2.970
fl pv 2 g + f solv	23054/C2	4.910
CATEGORIE		
Duplamox - ISF		
flebo fl 1 g	23355/C	1.810
Sintolexyn - ISF		
fl pv 0,5 g + f solv	23054/C	1.880
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Sintolexyn - ISF		
8 cps 500 mg	23054	4.480
MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA ED ECCIPIENTI		
Vagogernil - Benvegna		
20 cps	22263/A	2.010
30 cps	22263/A	2.710

ALLEGATO *A5*/NR

Dairon - Neopharmed		
aerosol fl pv + f solv	24057	1.070
aerosol 3 fl pv + 3 f solv	24057	1.760
aerosol 6 fl pv + 6 f solv	24057	2.910
neb fl pv + f solv	24057/A	1.840
neb framicet fl pv + f solv	24057/B	1.890

(11223)

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A1*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Dairon - Neopharmed		
aerosol fl pv + f solv	24057	1.170
aerosol 3 fl pv + 3 f solv	24057	2.080
aerosol 6 fl pv + 6 f solv	24057	3.120
neb fl pv + f solv	24057/A	2.000
neb framicet fl pv + f solv	24057/B	2.050
Hyper-Tet Cutter - Bayer		
1 fl 2 ml	23657	9.700
1 sirin 2 ml	23657	9.680
Pivascel - Schoum		
12 cps 350 mg	23153	2.560
18 cps 350 mg	23153	3.570
24 cps 350 mg	23153	4.540
grat 16 bust	23153/A	2.770
grat fl 60 g	23153/A	1.910

ALLEGATO *A1*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Duplamox - ISF		
8 cpr 1 g	23355/2	4.460
12 cpr 1 g	23355/2	6.380
Neodone - IFCI		
bb 6 supp	1440/A1	830
Pyocianil - Farmitalia Carlo Erba		
fl pv 10 g	22411/3	10.360
Ribocort B12 - Aristochimica		
« urto » 6 f + 6 f	20493/2	5.110
« urto » 10 f + 10 f	20493/2	7.610
Siero albumina umana normale - ISM		
fl 50 ml	21585/1	48.940
Sintolexyn - ISF		
fl pv 1 g + f solv	23054/C1	3.020
fl pv 2 g + f solv	23054/C2	5.060
Stenetron 100 - Roger Bellon		
6 f liof + 6 f	21292/2	5.880
10 f liof + 10 f	21292/2	8.740
Stenetron 200 - Roger Bellon		
6 f liof + 6 f	21292/3	8.570
10 f liof + 10 f	21292/3	13.170

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Duplamox - ISF		
flebo fl 1 g	23355/C	1.530
Sintolexyn - ISF		
fl pv 0,5 g + f solv	23054/C	1.940

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Bio-Rex forte - Lancet		
10 f liof + 10 f	22977/1	12.860
Cefadros - Proter		
8 cps	23500	4.280
Coalip 1000 - ISF		
6 f liof + 6 f solv	11926/2	16.390
Decavit - VIS		
40 conf	8912	1.510
Globuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml + siringa	8806	5.650
1 fl 5 ml	8806	11.990
Moruman Berna - Berna		
1 fl 5 ml	22811	47.350
1 fl 10 ml	22811	90.570
Nucleotin 100 - Farge		
6 f a + 6 f b	20811	4.470
Ticinil calcico - De Angeli		
30 conf	7451/C1	1.560
Tosuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml + siringa	19373	8.060
Vaccino colerico Berna - Berna		
1 fl 100 ml	22574	25.520
Vems - ISF		
soluz × inalaz 20 ml	23011/A	6.160
30 cpr 3 mg	23011/B	5.820
Verax - Tosi Novara		
30 conf	23490	1.820

MODIFICHE DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Coalip 300 - ISF		
6 f liof + 6 f solv	11926/1	6.700
Sintolexyn - ISF		
8 cps 500 mg	23054	4.650

MODIFICA DI CONFEZIONE E COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Nucleotin 100 - Farge		
10 f a + 10 f b	20811	6.710

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA ED ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Vagogernil - Benvegna		
20 cps	22263/A	1.940
30 cps	22263/A	2.630

(11224)

Provvedimento n. 65/1979. Prezzi dei concimi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1979 del 21 giugno 1979;

Considerato il forte incremento accertato per i costi delle fonti energetiche ed in particolare del metano impiegato nei processi chimici per la produzione di concimi nonchè la necessità di adeguare altri costi operativi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Per prezzo di vendita « a destino » (in L./q.le, I.V.A. esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo « al consumo » (in L./q.le, I.V.A. esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg, su mezzo di trasporto del consumatore franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) Prezzi base « a destino ».

I prezzi base a destino in L./q.le dei concimi azotati semplici sono riportati in tabella 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti o complessi (escluso fosfato biammonico), si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tabelle 2 e 3.

TABELLA 1

PREZZO BASE « A DESTINO » DEI CONCIMI AZOTATI

Solfato ammonico	20/21 %	10.400
Nitrato ammonico	26/27 %	12.200
Nitrato di calcio	15/16 %	11.700
Urea	46 %	17.840

Per concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tabella 1, i prezzi base a destino saranno quelli risultanti moltiplicando le unità minime garantite per ciascun concime, per il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

TABELLA 2

PREZZO BASE « A DESTINO » DEI CONCIMI FOSFATICI

Quote unitarie (L./unità P_2O_5 solubile):

Perfosfato (fino a 24 unità)	417
Perfosfato (da 25 a 37 unità)	407
Perfosfato (oltre 37 unità)	397

Quote aggiuntive (L./q.le):

Quota di granulazione	550
Quota per merce resa insaccata partenza	620
Quota per trasporto franco destino	variabile

Le quote per trasporto franco destino dei perfosfati, vengono fissate dai comitati provinciali prezzi e debbono tener conto unicamente del costo di trasporto dai diversi stabilimenti di produzione al magazzino del distributore.

TABELLA 3

PREZZO BASE « A DESTINO »
DEI CONCIMI COMPOSTI O COMPLESSI

	Fino a 30 unità	Oltre 30 unità
Quote unitarie (L./unità fertilizzante):	—	—
azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	430	460
anidride fosforica solubile (P_2O_5)	425	457
ossido di potassio (K_2O) da cloruro	165	175
ossido di potassio (K_2O) da solfato	270	280
Quote aggiuntive (L./q.le):		
quota di granulazione	450	550
quota per merce resa insaccata destino	1.370	1.570

Le quote di granulazione previste in tabelle 2 e 3 non si applicano ai prodotti in polvere.

Il prezzo base « a destino » del fosfato biammonico è ottenuto moltiplicando L. 358, comprensive delle quote aggiuntive, per le unità minime garantite di azoto e di anidride fosforica.

B) Scala prezzi dei concimi.

I prezzi di vendita « a destino » nei diversi mesi dell'anno per i concimi azotati, fosfatici, composti o complessi, si determinano tenendo conto dei prezzi base a destino e delle variazioni riportate in tabella 4.

TABELLA 4

SCALA PREZZI DEI CONCIMI
(in L./q.le)

Mese di acquisto	Prezzi base a destino fino a 14.000 L./q.le	da 14.001 a 20.000 L./q.le	oltre 20.000 L./q.le
—	—	—	—
Luglio	— 420	— 600	— 780
Agosto	— 280	— 400	— 520
Settembre	— 140	— 200	— 260
Ottobre-novembre	—	—	—
Dicembre	+ 140	+ 200	+ 260
Gennaio	+ 280	+ 400	+ 520
Febbraio-giugno	+ 420	+ 600	+ 780

C) Prezzi « al consumo ».

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici, composti e complessi si determinano aggiungendo ai prezzi di vendita a destino per i singoli mesi, i compensi di distribuzione riportati in tabella 5.

TABELLA 5

COMPENSI DI DISTRIBUZIONE
(in L./q.le)

	Prezzo a destino (in L./q.le) fino a 14.000	da 14.001 a 20.000	oltre 20.000
	—	—	—
Compenso al grossista	250	280	310
Compenso al dettagliante (compresi cali e sfrido)	430	540	650
Magazzinaggi e facchinaggi	660	660	660

Nessuna maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nella vendita a distributori che nell'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo) ritirino meno di 20.000 q.li di concimi per ciascun comparto (azotati semplici, fosfatici, complessi e composti) cumulativamente da qualsiasi produttore.

D) Concimi misti organici.

Agli effetti del prezzo si intendono « misti organici » i fertilizzanti costituiti da sostanza organica naturale di origine animale e/o vegetale e da uno o più elementi fertilizzanti minerali (N, P, K) nelle loro varie forme.

Chiunque intenda immettere sul mercato un concime misto organico è tenuto a darne preventiva comunicazione alla segreteria del C.I.P., dichiarando la denominazione del concime, la sua composizione quali-quantitativa ed il relativo prezzo di vendita, franco fabbrica, documentato.

L'interessato è tenuto contemporaneamente a depositare presso la segreteria del C.I.P. un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio chimico di Stato o di istituto universitario dal quale risultino, le quantità e forma degli elementi chimici fertilizzanti (N, P, K), la natura e quantità della o delle sostanze organiche naturali presenti, nonchè una documentazione tecnico-scientifica che illustri il procedimento di preparazione e applicazioni organiche del prodotto stesso.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, la segreteria del C.I.P., notifica, sentito il parere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la congruità o meno del prezzo dichiarato.

Per la decorrenza dei termini di cui sopra, farà fede la data di ricezione della segreteria del C.I.P.

La decorrenza del termine comporta, in mancanza di comunicazione, il riconoscimento del prezzo richiesto.

La segreteria del C.I.P., comunicherà ai comitati provinciali dei prezzi, il prezzo franco fabbrica ritenuto congruo per la determinazione dei prezzi al consumo che dovranno formarsi con le stesse modalità previste per il perfosfato minerale.

E) Concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata.

Per i concimi composti, contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, in misura non inferiore alle 5 unità fertilizzanti, il prezzo franco fabbrica e al consumo verrà deter-

minato con la procedura prevista al paragrafo precedente per i concimi misti organici, con l'avvertenza che il certificato di analisi dovrà essere completato dall'indice di attività dell'azoto a cessione controllata.

Per i prodotti con titolo di azoto a cessione controllata inferiore alle 5 unità si applica la tabella dei composti o complessi.

Ogni modifica dei prezzi dei concimi misti organici e dei concimi composti contenente azoto organico di sintesi a cessione controllata, determinati in applicazione del presente provvedimento è subordinata all'espletamento, dei termini previsti, delle procedure di notifica dei nuovi prezzi e di documentazione dei relativi costi.

I concimi di questo tipo, contenenti meno di 5 unità di azoto organico di sintesi a cessione controllata, a cui sia già stata riconosciuta la congruità del prezzo, possono essere commercializzati al prezzo già ritenuto congruo, fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento.

F) Disposizioni di carattere generale.

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno i listini dei prezzi al consumo per i concimi fosfatici, composti o complessi e misti impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 25 gennaio 1980 prossimo venturo i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11316)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione adottata a Washington il 3 marzo 1973.

Il 2 ottobre 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 874 del 19 dicembre 1979, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976 ha avuto luogo a Berna, presso il Governo della Confederazione svizzera, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione adottata a Washington il 3 marzo 1973.

All'atto del deposito è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo italiano dichiara che conformemente al disposto dell'art. XXIII, paragrafo 2, della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione intende formulare le seguenti riserve specifiche riguardanti le specie sottoindicate iscritte nell'annesso I:

Caiman latirostris (*Reptilia crocodylia*)
Crocodylus niloticus (*Reptilia crocodylia*)
Crocodylus cataphractus (*Reptilia crocodylia*)
Crocodylus porosus (*Reptilia crocodylia*)
Chelonia mydus (*Reptilia chelonidae*)

Nella stessa occasione l'ambasciata di Berna ha comunicato inoltre al Governo svizzero, ai sensi dell'art. IX, paragrafo 2, della convenzione, che l'autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la segreteria è il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20.

Si riportano qui di seguito i testi delle appendici I e II della convenzione come emendate nel corso di conferenze tenutesi a Berna nel 1976 e a San Josè di Costa Rica nel 1979 e il testo dell'appendice III adottato nella stessa occasione. Il testo dell'appendice IV rimane immutato.

La convenzione, ai sensi dell'art. XXII, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia, il 31 dicembre 1979.

APPENDICI I E II

Interpretazione:

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici sono indicate:

a) secondo il nome delle specie; oppure
b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione « spp » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti ai taxon superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.

4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice II.

5. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto taxon figurano nell'appendice II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I.

6. Il segno (>) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve a designare parti o prodotti che ai fini della presente convenzione vanno intesi come segue:

> 1 indica le radici
> 2 indica il legname
> 3 indica i tronchi

7. Il simbolo (—) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica la esclusione della specie o del taxon superiore di popolazione geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue:

— 101 (A) Popolazione del Nord Atlantico esclusa l'Islanda.
(B) Popolazione del Nord Atlantico esclusa Terranova.
(C) Popolazione della zona situata dal 40° di latitudine Sud al Continente Antartico, dal 120° di longitudine Ovest al 60° di longitudine Ovest.
— 102 Popolazione del Bhutan, India, Nepal e Pakistan.
— 103 Panthera tigris altaica (= amurensis).
— 104 Popolazione australiana.
— 105 Cathartidae.
— 106 Popolazione degli Stati Uniti d'America.
— 107 Popolazione australiana.
— 108 Popolazione di Papua - Nuova Guinea.
— 109 Popolazione del Cile.
— 110 Tutte le specie che non sono grasse.

8. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata della detta specie, è inclusa nella relativa appendice come segue:

+ 201 Popolazione del Sud-America.
+ 202 (A) Popolazione del Pacifico del Nord.
(B) Popolazione situata nella zona dal grado di longitudine 0 al grado di longitudine 70 Est, dall'Equatore fino al Continente Antartico.
+ 203 Popolazione del Bhutan, India, Nepal e Pakistan.
+ 204 Popolazione italiana.
+ 205 Tutte le sottospecie del Nord-America.
+ 206 Popolazione dell'Asia.
+ 207 Popolazione dell'India.
+ 208 Popolazione dell'Australia.
+ 209 Popolazione dell'Himalaya.
+ 210 Popolazione degli Stati Uniti d'America.
+ 211 Tutte le specie della Nuova Zelanda.
+ 212 Popolazione del Cile.
+ 213 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe.
+ 214 Popolazioni australiane.

9. L'abbreviazione « p.e. » è usata per indicare specie che possono essere estinte.

FAUNA

	APPENDICES - ANNEXES - APÉNDICES I	II
MAMMALIA		
Monotremata		
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp.
Marsupialia		
Macropodidae	*Bettongia* spp. *Caloprymnus campestris* p.e.	
		Dendrolagus bennettianus *Dendrolagus lumholtzi* *Dendrolagus inustus* *Dendrolagus ursinus*
	Lagorchestes hirsutus *Lagostrophus fasciatus* *Onychogalea frenata* *Onychogalea lunata*	
Phalangeridae		*Phalanger maculatus* *Phalanger orientalis*
Burramydae		*Burramys parvus*
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii*	
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. *Macrotis lagotis* *Macrotis leucura* *Perameles bougainville*	
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* *Sminthopsis psammophila*	
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e.	
Insectivora		
Erinaceidae		*Erinaceus frontalis*
Primates		PRIMATES spp. *
Lemuridae	*Allocebus* spp. *Cheirogaleus* spp. *Hapalemur* spp. *Lemur* spp. *Lepilemur* spp. *Microcebus* spp. *Phaner* spp.	
Indriidae	*Avahi* spp. *Indri* spp. *Propithecus* spp.	
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis*	
Callithricidae	*Callimico goeldii* *Callithrix aurita* *Callithrix flaviceps* *Leontopithecus* (*Leontideus*) spp. *Saguinus bicolor* *Saguinus leucopus* *Saguinus oedipus*	
Cebidae	*Alouatta palliata* (*villosa*) *Ateles geoffroyi frontatus* *Ateles geoffroyi panamensis* *Brachyteles arachnoides* *Cacajao* spp. *Chiropotes albinasus* *Saimiri oerstedii*	
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus galeritus* *Colobus badius kirkii* *Colobus badius rufomitratus* *Macaca silenus* *Nasalis larvatus* *Presbytis entellus* *Presbytis geei* *Presbytis pileatus* *Presbytis potenziani* *Pygathrix nemaeus* *Simias concolor*	

Hylobatidae	*Hylobates* spp. *Symphalangus syndactylus*	
Pongidae	Pongidae spp.	
Edentata		
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* *Tamandua tetradactyla chapadensis*
Bradypodidae		*Bradypus boliviensis*
Dasypodidae	*Priodontes giganteus* (= *maximus*)	
Pholidota		
Manidae		*Manis crassicaudata* *Manis javanica* *Manis pentadactyla*
	Manis temmincki	
Lagomorpha		
Leporidae	*Caprolagus hispidus* *Romerolagus diazi*	*Nesolagus netscheri*
Rodentia		
Sciuridae	*Cynomys mexicanus*	
		Lariscus hosei *Ratufa* spp.
Heteromyidae		*Dipodomys phillipsii phillipsii*
Muridae	*Leporillus conditor*	
		Notomys spp.
	Pseudomys fumeus *Pseudomys praeconis*	
		Pseudomys shortridgei
	Xeromys myoides *Zyzomys pedunculatus*	
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. + 201	
Cetacea		CETACEA spp. *
Platanistidae	*Lipotes vexillifer* *Platanista gangetica* *Platanista minor*	
Delphinidae	*Sotalia* spp. *Sousa* spp.	
Phocaenidae	*Neophocaena phocaenoides* *Phocoena sinus*	
Eschrichtidae	*Eschrichtius robustus* (*glaucus*)	
Balaenopteridae	*Balaenoptera borealis* ** + 202 *Balaenoptera musculus* *Balaenoptera physalus* ** — 101 *Megaptera novaeangliae*	
Balaenidae	*Balaena mysticetus* *Eubalaena* spp.	
Carnivora		
Canidae	*Canis lupus* ** + 203	*Canis lupus* * — 102 *Chrysocyon brachyurus* *Cuon alpinus* *Dusicyon culpaeus* *Dusicyon fulvipes* *Dusicyon griseus*
	Speothos venaticus	
		Vulpes cana
	Vulpes velox hebes	

Ursidae	*Helarctos malayanus*	
	Selenarctos thibetanus	
	Tremarctos ornatus	
	Ursus arctos ** + 204	*Ursus arctos* * + 205
	Ursus arctos isabellinus	
	Ursus arctos nelsoni	
	Ursus arctos pruinosus	
		Ursus (Thalarctos) maritimus
Procyonidae		*Ailurus fulgens*
Mustelidae	*Aonyx microdon*	
		Conepatus humboldti
	Enhydra lutris nereis	
	Lutra felina	
	Lutra longicaudis (platensis/annectens)	
	Lutra lutra	
	Lutra provocax	
		Lutrinae spp. *
	Mustela nigripes	
	Pteronura brasiliensis	
Viverridae		*Cryptoprocta ferox*
		Cynogale bennetti
		Eupleres goudotii
		Eupleres major
		Fossa fossa
		Hemigalus derbyanus
		Prionodon linsang
	Prionodon pardicolor	
Hyaenidae	*Hyaena brunnea*	
Felidae		Felidae spp. *
	Acinonyx jubatus	
	Felis bengalensis bengalensis	
	Felis caracal ** + 206	
	Felis concolor coryi	
	Felis concolor costaricensis	
	Felis concolor cougar	
	Felis jacobita	
	Felis marmorata	
	Felis nigripes	
	Felis pardalis mearnsi	
	Felis pardalis mitis	
	Felis planiceps	
	Felis rubiginosa ** + 207	
	Felis (Lynx) rufa escuinapae	
	Felis temmincki	
	Felis tigrina oncilla	
	Felis wiedii nicaraguae	
	Felis wiedii salvinia	
	Felis yagouaroundi cacomitli	
	Felis yagouaroundi fossata	
	Felis yagouaroundi panamensis	
	Felis yagouaroundi tolteca	
	Neofelis nebulosa	
	Panthera leo persica	
	Panthera onca	
	Panthera pardus	
	Panthera tigris ** — 103	
	Panthera uncia	
Pinnipedia		
Otariidae		*Arctocephalus* spp. *
	Arctocephalus townsendi	
Phocidae		*Mirounga angustirostris*
		Mirounga leonina
	Monachus spp.	
Tubulidentata		
Orycteropodidae		*Orycteropus afer*

Proboscidea		
Elephantidae	*Elephas maximus*	
		Loxodonta africana
Sirenia		
Dugongidae	*Dugong dugon* ** — 104	*Dugong dugon* * + 208
Trichechidae	*Trichechus inunguis* *Trichechus manatus*	
		Trichechus senegalensis
Perissodactyla		
Equidae	*Equus grevyi*	
		Equus hemionus *
	Equus hemionus hemionus *Equus hemionus khur* *Equus przewalskii*	
		Equus zebra hartmannae
	Equus zebra zebra	
Tapiridae	*Tapirus bairdii* *Tapirus indicus* *Tapirus pinchaque*	
		Tapirus terrestris
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp.	
Artiodactyla		
Suidae	*Babyrousa babyrussa* *Sus salvanius*	
Hippopotamidae		*Choeropsis liberiensis*
Camelidae		*Lama guanicoe*
	Vicugna vicugna	
Cervidae	*Axis (Hyelaphus) calamianensis* *Axis (Hyelaphus) kuhli* *Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus* *Blastocerus dichotomus* *Cervus duvauceli*	
		Cervus elaphus bactrianus
	Cervus elaphus hanglu *Cervus eldi* *Dama mesopotamica* *Hippocamelus antisensis* *Hippocamelus bisulcus*	
		Moschus spp. *
	Moschus moschiferus ** + 209 *Ozotoceros bezoarticus*	
		Pudu mephistophiles
	Pudu pudu	
Antilocapridae		*Antilocapra americana mexicana*
	Antilocapra americana peninsularis *Antilocapra americana sonoriensis*	
Bovidae		*Addax nasomaculatus*
	Bison bison athabascae *Bos gaurus* *Bos (grunniens) mutus* *Bubalus (Anoa) depressicornis* *Bubalus (Anoa) mindorensis* *Bubalus (Anoa) quarlesi*	
		Capra falconeri *

	Capra falconeri chiltanensis	
	Capra falconeri jerdoni	
	Capra falconeri megaceros	
	Capricornis sumatraensis	
		Cephalophus monticola
	Damaliscus dorcas dorcas	
	Hippotragus niger variani	
		Kobus leche
	Nemorhaedus goral	
	Novibos (Bos) sauveli	
		Oryx (tao) dammah
	Oryx leucoryx	
		Ovis ammon *
	Ovis ammon hodgsoni	
		Ovis canadensis
	Ovis orientalis ophion	
	Ovis vignei	
	Pantholops hodgsoni	
	Rupicapra rupicapra ornata	
AVES		
Rheiformes		
Rheidae	*Pterocnemia pennata*	
		Rhea americana albescens
Tinamiformes		
Tinamidae		*Rhynchotus rufescens maculicollis*
		Rhynchotus rufescens pallescens
		Rhynchotus rufescens rufescens
	Tinamus solitarius	
Sphenisciformes		
Spheniscidae		*Spheniscus demersus*
Podicipediformes		
Podicipedidae	*Podilymbus gigas*	
Procellariiformes		
Diomedeidae	*Diomedea albatrus*	
Pelecaniformes		
Pelecanidae		*Pelecanus crispus*
Sulidae	*Sula abbotti*	
Fregatidae	*Fregata andrewsi*	
Ciconiiformes		
Ciconiidae	*Ciconia ciconia boyciana*	
		Ciconia nigra
Threskiornithidae		*Geronticus calvus*
	Geronticus eremita	
	Nipponia nippon	
		Platalea leucorodia
Phoenicopteridae		*Phoenicoparrus andinus*
		Phoenicoparrus jamesi
		Phoenicopterus ruber chilensis
		Phoenicopterus ruber ruber
Anseriformes		
Anatidae		*Anas aucklandica aucklandica*
		Anas aucklandica chlorotis
	Anas aucklandica nesiotis	
		Anas bernieri

	Anas laysanensis	
	Anas oustaleti	
		Anser albifrons gambelli
	Branta canadensis leucopareia	
		Branta ruficollis
	Branta sandvicensis	
	Cairina scutulata	
		Coscoroba coscoroba
		Cygnus bewickii jankowskii
		Cygnus melancoryphus
		Dendrocygna arborea
	Rhodonessa caryophyllacea	
		Sarkidiornis melanotos
Falconiformes		FALCONIFORMES spp. * —105
Cathartidae	*Gymnogyps californianus*	
	Vultur gryphus	
Accipitridae	*Aquila heliaca*	
	Chondrohierax wilsonii	
	Haliaeetus albicilla	
	Haliaeetus leucocephalus	
	Harpia harpyja	
	Pithecophaga jefferyi	
Falconidae	*Falco araea*	
	Falco newtoni aldabranus	
	Falco peregrinus (pelegrinoides/babylonicus)	
	Falco punctatus	
	Falco rusticolus	
Galliformes		
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo*	
		Megapodius freycinet abbotti
		Megapodius freycinet nicobariensis
Cracidae	*Crax blumenbachii*	
	Mitu mitu mitu	
	Oreophasis derbianus	
	Pipile jacutinga	
	Pipile pipile pipile	
Tetraonidae		*Lyrurus mlokosiewiczi*
	Tympanuchus cupido attwateri	
Phasianidae		*Argusianus argus*
	Catreus wallichii	
	Colinus virginianus ridgwayi	
	Crossoptilon crossoptilon	
	Crossoptilon mantchuricum	
		Cyrtonyx montezumae mearnsi —106
		Cyrtonyx montezumae montezumae
		Francolinus ochropectus
		Francolinus swierstrai
		Gallus sonneratii
		Ithaginis cruentus
	Lophophorus impejanus	
	Lophophorus lhuysii	
	Lophophorus sclateri	
	Lophura edwardsi	
	Lophura imperialis	
	Lophura swinhoii	
		Pavo muticus
		Polyplectron bicalcaratum
	Polyplectron emphanum	
		Polyplectron germaini
		Polyplectron malacense

	Syrmaticus ellioti	
	Syrmaticus humiae	
	Syrmaticus mikado	
	Tetraogallus caspius	
	Tetraogallus tibetanus	
	Tragopan blythii	
	Tragopan caboti	
	Tragopan melanocephalus	
Gruiformes		
Turnicidae		*Turnix melanogaster*
Pedionomidae		*Pedionomus torquatus*
Gruidae		*Balearica regulorum*
	Grus americana	
	Grus canadensis nesiotes	
		Grus canadensis pratensis
	Grus canadensis pulla	
	Grus japonensis	
	Grus leucogeranus	
	Grus monacha	
	Grus nigricollis	
	Grus vipio	
Rallidae		*Gallirallus australis hectori*
	Tricholimnas sylvestris	
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus*	
Otididae	*Chlamydotis undulata*	
	Choriotis nigriceps	
	Eupodotis bengalensis	
		Otis tarda
Charadriiformes		
Scolopacidae	*Numenius borealis*	
		Numenius minutus
		Numenius tenuirostris
	Tringa guttifer	
Laridae		*Larus brunnicephalus*
	Larus relictus	
Columbiformes		
Columbidae	*Caloenas nicobarica*	
	Ducula mindorensis	
		Gallicolumba luzonica
		Goura cristata
		Goura scheepmakeri
		Goura victoria
Psittaciformes		
Psittacidae	*Amazona guildingii*	
	Amazona imperialis	
	Amazona leucocephala	
	Amazona pretrei pretrei	
	Amazona rhodocorytha	
	Amazona versicolor	
	Amazona vinacea	
	Amazona vittata	
	Anodorhynchus glaucus	
	Anodorhynchus leari	
	Aratinga guaruba	
		Cacatua (Kakatoe) tenuirostris
		Calyptorhynchus lathami
		Coracopsis nigra barklyi
		Cyanoliseus patagonus byroni
	Cyanopsitta spixii	
	Cyanoramphus auriceps forbesi	

		Cyanoramphus malherbi
	Cyanoramphus novaezelandiae	
		Cyanoramphus unicolor *Eunymphicus cornutus*
	Geopsittacus occidentalis p.e. *Neophema chrysogaster*	
		Neophema splendida *Opopsitta diophthalma coxeni*
	Pezoporus wallicus *Pionopsitta pileata*	
		Poicephalus robustus *Polytelis alexandrae* *Probosciger aterrimus* *Prosopeia personata*
	Psephotus chrysopterygius	
		Psephotus (Northiella) haematogaster narethae
	Psephotus pulcherrimus p.e. *Psittacula krameri echo* *Psittacus erithacus princeps* *Pyrrhura cruentata* *Rhynchopsitta pachyrhyncha* *Strigops habroptilus*	
		Tanygnathus lucionensis
Cuculiformes		
Musophagidae		*Gallirex porphyreolophus* *Tauraco corythaix*
Strigiformes		STRIGIFORMES spp. *
Tytonidae	*Tyto soumagnei*	
Strigidae	*Athene blewitti* *Ninox novaeseelandiae royana* *Ninox squamipila natalis* *Otus gurneyi*	
Apodiformes		
Trochilidae	*Ramphodon dohrnii*	
Trogoniformes		
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno costaricensis* *Pharomachrus mocinno mocinno*	
Coraciiformes		
Bucerotidae		*Aceros narcondami* *Buceros bicornis* *
	Buceros bicornis homrai	
		Buceros hydrocorax hydrocorax *Buceros rhinoceros rhinoceros*
	Rhinoplax vigil	
Piciformes		
Picidae	*Campephilus imperialis* *Dryocopus javensis richardsi*	
		Picus squamatus flavirostris
Passeriformes		
Pittidae		*Pitta brachyura nympha*
	Pitta kochi	
Cotingidae	*Cotinga maculata*	
		Rupicola peruviana *Rupicola rupicola*

	Xipholena atropurpurea	
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosa*	
Hirundinidae		*Pseudochelidon sirintarae*
Muscicapidae	*Dasyornis brachypterus longirostris* *Dasyornis broadbenti littoralis* p.e.	
		Muscicapa ruecki
	Picathartes gymnocephalus *Picathartes oreas*	
		Psophodes nigrogularis
Zosteropidae	*Zosterops albogularis*	
Meliphagidae	*Meliphaga cassidix*	
Fringillidae	*Spinus cucullatus*	
		Spinus yarrellii
Estrildidae		*Emblema oculata*
Sturnidae	*Leucopsar rothschildi*	
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp.
REPTILIA		
Testudinata		
Emydidae	*Batagur baska*	
		Clemmys muhlenbergi
	Geoclemys (= Damonia) hamiltonii *Geoemyda (= Nicoria) tricarinata* *Kachuga tecta tecta* *Morenia ocellata* *Terrapene coahuila*	
Testudinidae		Testudinidae spp. *
	Geochelone (= Testudo) elephantopus *Geochelone (= Testudo) radiata* *Geochelone (= Testudo) yniphora* *Gopherus flavomarginatus* *Psammobates geometrica*	
Cheloniidae		Cheloniidae spp. *
	Caretta caretta *Chelonia mydas* ** — 107 *Eretmochelys imbricata* *Lepidochelys kempii* *Lepidochelys olivacea*	
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea*	
Trionychidae	*Lissemys punctata punctata* *Trionyx ater* *Trionyx gangeticus* *Trionyx hurum* *Trionyx nigricans*	
Pelomedusidae		*Podocnemis* spp.
Chelidae	*Pseudemydura umbrina*	
Crocodylia		
Alligatoridae		Alligatoridae spp. *
	Alligator sinensis *Caiman crocodilus apaporiensis* *Caiman latirostris* *Melanosuchus niger*	

Crocodylidae		Crocodylidae spp. *
	Crocodylus acutus ** +210 *Crocodylus cataphractus* *Crocodylus intermedius* *Crocodylus moreletii* *Crocodylus niloticus* *Crocodylus novaeguineae mindorensis* *Crocodylus palustris* *Crocodylus porosus* ** —108 *Crocodylus rhombifer* *Crocodylus siamensis* *Osteolaemus tetraspis* *Tomistoma schlegelii*	
Gavialidae	*Gavialis gangeticus*	
Rhynchocephalia		
Sphenodontidae	*Sphenodon punctatus*	
Sauria		
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* *Phelsuma* spp.
Pygopodidae		*Paradelma orientalis*
Agamidae		*Uromastyx* spp.
Chamaeleonidae		*Chamaeleo* spp.
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* *Conolophus* spp. *Cyclura* spp. *Iguana* spp. *Phrynosoma coronatum blainvillei*
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* *Crocodilurus lacertinus* *Dracaena guianensis* *Tupinambis* spp.
Helodermatidae		*Heloderma* spp.
Varanidae		*Varanus* spp. *
	Varanus bengalensis *Varanus flavescens* *Varanus griseus* *Varanus komodoensis*	
Serpentes		
Boidae		Boidae spp. *
	Acrantophis spp. *Bolyeria* spp. *Casarea* spp. *Epicrates inornatus* *Epicrates subflavus* *Python molurus molurus* *Sanzinia madagascariensis*	
Colubridae		*Cyclagras gigas* *Elachistodon westermanni* *Pseudoboa cloelia* *Thamnophis elegans hammondi*
AMPHIBIA		
Urodela		
Cryptobranchidae	*Andrias* (= *Megalobatrachus*) *davidianus* *Andrias* (= *Megalobatrachus*) *japonicus*	
Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii* *Ambystoma lermaensis* *Ambystoma mexicanum*
Salientia		
Bufonidae	*Bufo periglenes*	
		Bufo retiformis

	Bufo superciliaris *Nectophrynoides* spp.	
Atelopodidae	*Atelopus varius zeteki*	
PISCES		
Acipenseriformes		
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum*	
		Acipenser fulvescens *Acipenser oxyrhynchus* *Acipenser sturio*
Osteoglossiformes		
Osteoglossidae		*Arapaima gigas*
	Scleropages formosus	
Salmoniformes		
Salmonidae	*Coregonus alpenae*	
		Salmo chrysogaster *Stenodus leucichthys leucichthys*
Cypriniformes		
Catostomidae	*Chasmistes cujus*	
Cyprinidae		*Plagopterus argentissimus*
	Probarbus jullieni	
		Ptychocheilus lucius
Siluriformes		
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas*	
Atheriniformes		
Cyprinodontidae		*Cynolebias constanciae* *Cynolebias marmoratus* *Cynolebias minimus* *Cynolebias opalescens* *Cynolebias splendens*
Poeciliidae		*Xiphophorus couchianus*
Perciformes		
Percidae	*Stizostedion vitreum glaucum*	
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi*	
Coelacanthiformes		
Coelacanthidae		*Latimeria chalumnae*
Ceratodiformes		
Ceratodidae		*Neoceratodus forsteri*
MOLLUSCA		
Anisomyaria		
Mytilidae		*Mytilus chorus*
Naiadoida		
Unionidae	*Conradilla caelata*	
		Cyprogenia aberti
	Dromus dromas *Epioblasma* (= *Dysnomia*) *florentina curtisi* *Epioblasma* (= *Dysnomia*) *florentina florentina* *Epioblasma* (= *Dysnomia*) *sampsoni* *Epioblasma* (= *Dysnomia*) *sulcata perobliqua* *Epioblasma* (= *Dysnomia*) *torulosa gubernaculum*	

		Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana
	Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa *Epioblasma (= Dysnomia) turgidula* *Epioblasma (= Dysnomia) walkeri* *Fusconaia cuneolus* *Fusconaia edgariana*	
		Fusconaia subrotunda *Lampsilis brevicula*
	Lampsilis higginsi *Lampsilis orbiculata orbiculata* *Lampsilis satura* *Lampsilis virescens*	
		Lexingtonia dolabelloides *Pleorobema clava*
	Plethobasis cicatricosus *Plethobasis cooperianus* *Pleurobema plenum* *Potamilus (= Proptera) capax* *Quadrula intermedia* *Quadrula sparsa* *Toxolasma (= Carunculina) cylindrella* *Unio (Megalonaias/?/) nickliniana* *Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis* *Villosa (= Micromya) trabalis*	
Stylommatophora		
Camaenidae		*Papustyla (= Papuina) pulcherrima*
Paraphantidae		*Paraphanta* spp. + 211
Prosobranchia		
Hydrobiidae		*Coahuilix hubbsi* *Cochliopina milleri* *Durangonella coahuilae* *Mexipyrgus carranzae* *Mexipyrgus churinceanus* *Mexipyrgus escobedae* *Mexipyrgus lugoi* *Mexipyrgus mojarralis* *Mexipyrgus multilineatus* *Mexithauma quadripaludium* *Nymphophilus minckleyi* *Paludiscala caramba*
INSECTA		
Lepidoptera		
Papilionidae		*Ornithoptera* spp. (*sensu* D'Abrera) *Parnassius apollo* *Trogonoptera* spp. (*sensu* D'Abrera) *Troides* spp. (*sensu* D'Abrera)

FLORA

APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.
ARACEAE	*Alocasia sanderana* *Alocasia zebrina*	
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* > 1
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* ** +212	*Araucaria araucana* * —109 > 2
ASCLEPIADACEAE		*Ceropegia* spp. *Frerea indica*
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp.
CACTACEAE		CACTACEAE spp. +213 *Rhipsalis* spp.
CARYOCARACEAE	*Caryocar costaricense*	

CARYOPHYLLACEAE	*Gymnocarpos przewalskii* *Melandrium mongolicus* *Silene mongolica* *Stellaria pulvinata*	
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis*
CHLOANTHACEAE		CHLOANTHACEAE spp. +214
COMPOSITAE		*Saussurea lappa* > 1
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* *Pilgerodendron uviferum*	
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. > 3
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. *
	Microcycas calocoma	
DICKSONIACEAE		DICKSONIACEAE spp. > 3
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp.
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* > 1
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. —110
FAGACEAE		*Quercus copeyensis* > 2
GENTIANACEAE	*Prepusa hookeriana*	
HAEMODORACEAE		*Anigozanthos* spp. *Macropidia fulginosa*
HUMIRIACEAE	*Vantanea barbourii*	
JUGLANDACEAE	*Engelhardtia pterocarpa*	
LEGUMINOSAE	*Ammopiptanthus mongolicum* *Cynometra hemitomophylla* *Platymiscium pleiostachyum* *Tachigalia versicolor*	
		Thermopsis mangolica
LILIACEAE		*Aloe* spp. *
	Aloe albida *Aloe pillansii* *Aloe polyphylla* *Aloe thorncropftii* *Aloe vossii*	
MELASTOMATACEAE	*Lavoisiera itambana*	
MELIACEAE	*Guarea longipetiola*	
		Swietenia humilis > 2
MORACEAE	*Batocarpus costaricensis*	
MYRTACEAE		*Verticordia* spp.
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. *
	Cattleya skinneri *Cattleya trianae* *Didiciea cunninghamii* *Laelia jongheana* *Laelia lobata* *Lycaste virginalis* var. *alba* *Peristeria elata* *Renanthera imschootiana* *Vanda coerulea*	
PALMAE		*Areca ipot* *Chrysalidocarpus decipiens* *Chrysalidocarpus lutescens* *Neodypsis decaryi* *Phoenix hanceana* var. *philippinensis* *Zalacca clemensiana*
PINACEAE	*Abies guatemalensis* *Abies nebrodensis*	

PODOCARPACEAE	*Podocarpus costalis* *Podocarpus parlatorei*	
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp.
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp.
PROTEACEAE		*Banksia* spp. *Conospermum* spp. *Dryandra formosa* *Dryandra polycephala*
	Orothamnus zeyheri *Protea odorata*	
		Xylomelum spp.
RUBIACEAE	*Balmea stormae*	
RUTACEAE		*Baronia* spp. *Crowea* spp. *Geleznowia verrucosa*
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)	*Ribes sardoum*	
SOLANACEAE		*Solanum sylvestre*
STANGERIACEAE		STANGERIACEAE spp. *
	Stangeria eriopus	
STERCULIACEAE		*Basiloxylon excelsum* > 2
THYMELAEACEAE		*Pimelea physodes*
ULMACEAE	*Celtis aetnensis*	
VERBENACEAE		*Caryopteris mongolica*
WELWITSCHIACEAE		WELWITSCHIACEAE spp. *
	Welwitschia bainesii	
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. *
	Encephalartos spp.	
ZINGIBERACEAE	*Hedychium philippinense*	
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum sanctum* > 2

APPENDICE III

Interpretazione:

1. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto taxon figurano nell'appendice I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.
2. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto taxon figurano nell'appendice II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.
3. I nomi dei Paesi posti dopo i nomi delle specie o altri taxon sono quelli dei Paesi Parti che hanno fatto inscrivere le dette specie o i detti taxon nel presente annesso.

FAUNA

MAMMALIA		
Chiroptera		
Phyllostomatidae	*Vampyrops lineatus*	Uruguay
Edentata		
Bradypodidae	*Bradypus griseus* *Choloepus hoffmanni*	Costa Rica Costa Rica
Dasypodidae	*Cabassous centralis* *Cabassous gymnurus (tatouay)*	Costa Rica Uruguay
Pholidota		
Manidae	*Manis gigantea* *Manis longicaudata* *Manis tricuspis*	Ghana Ghana Ghana

Rodentia		
Sciuridae	*Epixerus ebii*	Ghana
	Sciurus deppei	Costa Rica
Anomaluridae	*Anomalurus* spp.	Ghana
	Idiurus spp.	Ghana
Hystricidae	*Hystrix* spp.	Ghana
Erethizontidae	*Coendou spinosus*	Uruguay
Carnivora		
Canidae	*Fennecus zerda*	Tunisie
Procyonidae	*Bassaricyon gabbii*	Costa Rica
	Bassariscus sumichrasti	Costa Rica
	Nasua nasua solitaria	Uruguay
Mustelidae	*Galictis allamandi*	Costa Rica
	Mellivora capensis	Ghana, Botswana
Viverridae	*Viverra civetta*	Botswana
Hyaenidae	*Proteles cristatus*	Botswana
Pinnipedia		
Odobenidae	*Odobenus rosmarus*	Canada
Artiodactyla		
Hippopotamidae	*Hippopotamus amphibius*	Ghana
Tragulidae	*Hyemoschus aquaticus*	Ghana
Cervidae	*Cervus elaphus barbarus*	Tunisie
Bovidae	*Ammotragus lervia*	Tunisie
	Antilope cervicapra	Népal
	Boocercus (Taurotragus) euryceros	Ghana
	Bubalus bubalis	Népal
	Damaliscus lunatus	Ghana
	Gazella dorcas	Tunisie
	Gazella gazella cuvieri	Tunisie
	Gazella leptoceros	Tunisie
	Hippotragus eguinus	Ghana
	Tetracerus quadricornis	Népal
	Tragelaphus spekei	Ghana
AVES		
Rheiformes		
Rheidae	*Rhea americana* **	Uruguay
Ciconiiformes		
Ardeidae	*Ardea goliath*	Ghana
	Bubulcus ibis	Ghana
	Casmerodius albus	Ghana
	Egretta garzetta	Ghana
Ciconiidae	*Ephippiorhynchus senegalensis*	Ghana
	Leptoptilos crumeniferus	Ghana
Threskiornithidae	*Hagedashia hagedash*	Ghana
	Lampribis rara	Ghana
	Threskiornis aethiopica	Ghana
Anseriformes		
Anatidae	Anatidae spp. ***	Ghana
Galliformes		
Cracidae	*Crax rubra*	Costa Rica
Phasianidae	*Agelastes meleagrides*	Ghana
	Tragopan satyra	Népal

Columbiformes		
Columbidae	Columbidae spp. * **	Ghana
	Nesoenas mayeri	Maurice
Psittaciformes		
Psittacidae	Psittacidae spp. * **	Ghana
	Ara ambigua	Costa Rica
	Ara macao	Costa Rica
Cuculiformes		
Musophagidae	Musophagidae spp. **	Ghana
Passeriformes		
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus*	Maurice
	Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis	Maurice
Emberizidae	*Gubernatrix cristata*	Uruguay
Icteridae	*Xanthopsar flavus*	Uruguay
Fringillidae	Fringillidae spp. * **	Ghana
Ploceidae	Ploceidae spp.	Ghana
REPTILIA		
Testudinata		
Trionychidae	*Trionyx triunguis*	Ghana
Pelomedusidae	*Pelomedusa subrufa*	Ghana
	Pelusios spp.	Ghana

FLORA

GNETACEAE	*Gnetum montanum*	Népal
MAGNIOLIACEAE	*Talauma hodgsonii*	Népal
PAPAVERACEAE	*Meconopsis regia*	Népal
PODOCARPACEAE	*Podocarpus nerifolius*	Népal
TETRACENTRACEAE	*Tetracentron* spp.	Népal

(10991)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 dicembre 1979. Modificazione alle direttive di cui al punto 4) della deliberazione del CIPE 31 maggio 1977, contenente direttive per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la delibera del 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha definito le direttive, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto in particolare il punto 4) di detta delibera, con il quale si è previsto che in presenza di piani di settore approvati dal CIPE l'ammissione dei progetti di investimento alle agevolazioni anzidette dovesse essere subordinata alla verifica della rispondenza dei progetti stessi alle indicazioni contenute nei piani stessi;

Considerata l'opportunità di escludere la necessità di tale verifica per le iniziative con investimenti fissi inferiori a determinati ammontari, in quanto generalmente ininfluenti rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi indicati nei piani di settore e nelle relative delibere di approvazione;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La verifica di cui al primo comma del punto 4) della delibera del CIPE del 31 maggio 1977, di cui alla premessa, è limitata alle iniziative che comportino nuovi investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPI

ANDREATTA

(11293)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 1690/19 in data 18 settembre 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di L'Aquila nell'informare che l'avv. Bonanni Lino, componente effettivo di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni propone la sostituzione dello stesso con l'avv. Colagrande Roberto;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Colagrande Roberto, nato a L'Aquila il 6 ottobre 1909 dell'ordine di L'Aquila è nominato competente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila in sostituzione dell'avv. Bonanni Lino.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(10703)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 1125 Div. 1 in data 16 agosto 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli nell'informare che il prof. Rascio Raffaele, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Palma Giuseppe;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Palma Giuseppe, straordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del prof. Rascio Raffaele.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(10704)

MINISTERO DELLA SANITA

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità di aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, con il quale il dott. Di Pasquale Franco, nato a Casandrino il 15 ottobre 1944, era stato escluso dall'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, per difetto dei requisiti;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 1977, con il quale il dott. Di Pasquale Franco, avendo documentato un periodo di servizio quale assistente volontario presso l'ente ospedaliero « S. Carlo » di Potenza successivo alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — è stato ammesso a sostenere l'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084 in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R. — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti opedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 94/100 (novantaquattro centesimi);

Decreta:

Il dott. Franco di Pasquale, nato a Casandrino il 15 ottobre 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1978 con il punteggio di 94/100 (novantaquattro centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(11237)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793500)